



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 20/10/2014

P. IL DIRIGENTE  


## PROGETTO DI LEGGE

### TRASPARENZA DELLA POLITICA E DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA


#### Art. 1 (Candidati)

Ciascun candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale o per il rinnovo delle Giunte di Castello deve depositare in Segreteria Istituzionale, entro 5 giorni dall'accettazione della candidatura, il proprio curriculum vitae aggiornato nella forma prevista appositamente dalla Segreteria Istituzionale e, ove presenti, la propria ricognizione di debito, il certificato di rendita catastale, l'autocertificazione in merito a eventuali partecipazioni o possedimenti immobiliari anche all'estero e altra documentazione prevista per legge.

E' inoltre obbligatorio presentare apposita dichiarazione relativa ai valori finanziari depositati, siano essi liquidi oppure investiti, presso soggetti autorizzati ai sensi della legge 165/2005 ed assimilabili in caso di soggetti non sammarinesi.

La Segreteria Istituzionale provvederà a pubblicarlo su apposito sito Internet, nelle forme che saranno stabilite dalla Commissione Elettorale.

Coloro i quali risultassero eletti negli organismi di cui al comma precedente sono tenuti a comunicare alla Segreteria Istituzionale, ogni 12 mesi, ogni aggiornamento del Curriculum Vitae che dovesse essere nel frattempo intervenuto, affinché possano essere pubblicati nel sito di cui al comma precedente.





## **Art. 2**

*(Segreterie di Stato)*

Ciascuna Segreteria di Stato ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, certificato penale, certificato carichi pendenti, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale del Segretario di Stato, dello staff della Segreteria e di ogni persona in qualunque modo assunta discrezionalmente presso la Segreteria stessa.

Sono sottoposti agli obblighi di cui sopra anche le borse di studio, i contatti a progetto e i contratti con consulenti esterni.

## **Art. 3**

*(Pubblica Amministrazione)*

Ciascun Dipartimento della pubblica amministrazione di cui all'allegato A della Legge 5 Dicembre 2011 n.188, ivi compresi enti ed aziende del settore pubblico allargato, corpo di polizia e unità organizzative extra-dipartimentali, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet la retribuzione annuale, il Curriculum Vitae, il certificato penale, il certificato dei carichi pendenti, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale del direttore del dipartimento e dei dirigenti delle unità organizzative dei dipartimenti o facenti funzioni.

## **Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



Andrea Zafferani

*Zafferani Andrea*

Luca Santolini

*Luca Santolini*

Mimma Zavoli

*Mimma Zavoli*

Franco Santi

*Franco Santi*